



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 18

REEL GENERALE

N° 2552/10

UMENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 18

19/03/2012

ore 09:15

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | SINISI | NICOLA | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DE NIEDERHAUSERN | MARCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | TORSELLO | BARBARA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N°

23/18/12

PRONUNCIATA IL:

19 MAR. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 MAR. 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2552/10 depositato il 15/10/2010
- avverso la sentenza n° 66/11/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BOLOGNA proposto dall'ufficio: REGIONE EMILIA ROMAGNA

controparte:

SERAFINO
48018 FAENZA RA

difeso da:

OLIVIERI AVV. MATTEO
CORSO MAZZINI 55 48018 FAENZA RA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2009 00057156 TAS.AUTOMOBILI 2006

Il Segretario
Il segretario
Nicolino Iacovaccio

Fatto e Motivi della decisione

Serafino impugnò la cartella di pagamento con la quale gli era stato richiesto dalla Regione Emilia Romagna - il pagamento della tassa di possesso della vettura Alfa Romeo GTV 2000 coupé, versione *Special Grand Prix*, costruita nel 1982, richiesta mossa sul presupposto della mancanza dei requisiti di legge per ottenere l'esenzione, non avendo allegato la determinazione dell'A.S.I. attestante il requisito di storicità.

La Commissione Prov.le di Bologna, valorizzata, da un lato, la delibera dell'Associazione, prodotta dal ricorrente, nella quale veniva precisato come da anni la iscrizione nel proprio registro non fosse *costitutiva del diritto*, avendo solo efficacia probatoria e lasciando libero il contribuente di provare, in altro modo, il suo diritto e, dall'altro, la circostanza che la vettura era iscritta nell'apposito registro del Club storico Faentino in uno con l'allegazione delle foto a riscontro del buono stato di buona manutenzione (del resto non contestato dalla Regione) accoglieva il ricorso annullando la cartella.

L'Ente territoriale ha proposto appello, lamentando l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art.63 legge 342/2000, in quanto in detta norma sarebbe previsto trattamento di favore per i veicoli muniti dei requisiti espressamente indicati al comma secondo e riconosciuti altrettanto espressamente dall'A.S.I., con propria determinazione rilasciata ai sensi del terzo comma; l'Associazione - secondo l'appellante - deve attestare che il veicolo dotato del requisito *oggettivo dell'anzianità ventennale*, possedeva, altresì, quello *oggettivo della storicità* che, per essere tale, dovrebbe, necessariamente, essere riconducibile al singolo veicolo iscritto al P.r.a., in base ad un <titolo> rilasciato, appunto, dall'A.S.I. a seguito di presentazione di istanza da parte dell'interessato.

Conclude che, nel caso in esame, né la normativa, né le procedure amministrative prevedono che il procedimento di rilascio, da parte dell'Associazione, della determinazione che attesti i requisiti di storicità possa essere omesso e sostituito da una dichiarazione del cittadino che, per di più, riguarderebbe il contenuto della determinazione dell'A.S.I. (alla quale il contribuente potrebbe eventualmente indirizzare un proprio atto notorio sulle caratteristiche del veicolo, utilizzabile per il rilascio della necessaria determinazione).

In secondo luogo evidenzia la Regione che - oltre a non essere tenuta ad effettuare controlli sulla sussistenza dei requisiti - qualora volesse diversamente regolamentare, ampliandolo, l'ambito applicativo dell'art.63 cit., invaderebbe l'ambito di competenza statale (violando l'art.117 Cost.), la tassa automobilistica e, infatti, un tributo erariale, istituito con legge dello Stato, fermo restando che la norma con la quale viene concesso un beneficio fiscale non può essere oggetto di interpretazione né analogica né estensiva.

La questione risulta affrontata dai giudici tributari di primo e secondo grado, anche di questa Commissione Regionale, con esiti contrastanti.

In particolare, a sostegno delle tesi dell'odierna appellante, si legge "... dall'esame degli articoli di legge emerge che, per i veicoli indicati al comma 2, la individuazione dei requisiti soggettivi ed

COMMA

oggettivi per beneficiare della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica spetta all'ASI .. Se il legislatore avesse inteso consentire al privato di <autodichiarare> il possesso di tali requisiti, nel comma 3 dell'art.63 avrebbe semplicemente previsto che le categorie dei veicoli che godevano del beneficio sarebbero state indicate dal Ministero dell'economia e che i proprietari potevano automaticamente usufruirne .. l'autodichiarazione può riguardare un dato <oggettivo> come anzianità ultraventennale, non un dato <oggettivo> di valutazione affidato ad un terzo .." (così la sentenza n.10 in data 23.1.2012 della sez.XII di questa Commissione)

Ciò posto, questo Collegio reputa, peraltro, più convincenti le argomentazioni in contrario sostenute dall'odierno appellato e dai precedenti giurisprudenziali richiamati ed allegati ai suoi scritti difensivi.

A ben guardare, infatti, l'assunto dell'appellante poggia su un adempimento (vale a dire il rilascio della *singola attestazione*) del quale non si rinviene traccia nella norma, della quale pure ritiene di dover fare puntuale applicazione.

Orbene, il secondo comma del cit.art.63, estende l'esenzione "agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico e collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Il terzo comma, infine, prescrive che *tali veicoli* vengano " .. individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente".

La <lettera> della legge è, dunque, inequivocabilmente, nel senso di prescrivere una individuazione degli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, *non del singolo veicolo*, mediante la determinazione dell'A.S.I. (o della FMI).

In altri termini, .. dal testo citato si evince chiaramente che è demandata all'ASI soltanto la elencazione dei modelli di autoveicolo suscettibili di essere dichiarati storici e le caratteristiche che ciascun modello deve avere per essere considerato tale. La frase "tale determinazione è aggiornata attualmente" esclude tassativamente che l'ASI sia tenuto ad esaminare ogni singolo veicolo rilasciando apposita certificazione e depone invece univocamente per il carattere generale dell'elenco.

Detta interpretazione non è per nulla contrastata dalla sentenza della Corte Costituzionale citata in appello (n. 455 del 2005) che si limita a richiamare il testo normativo sostituendo al

termine "determinazione" l'equipollente "individuazione" rimanendo in termini generali .." (così la sentenza n.128/2011 della sez.XV di questa Comm.Regionale).

Le stesse Circolari 16.11.2000 n.207/E (all.3 appello) 9.2.2001 n.2/FL (all.4), si limitano a richiamare il testo normativo, senza interpretarlo.

Più significativo quanto si legge nella circolare 1-6-2001 prot. 2001/81/81335 dalla Agenzia delle Entrate prodotta dall'appellante, secondo cui (pag. 3) "il comma 2 dell'art. 63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio o certificativo" e concerne atti di portata generale concernenti "la marca, il modello e l'anno di costruzione".

L'assunto trova definitiva conferma nella procedura di esecuzione del disposto di legge posta in essere dall'ASI, la quale nella delibera applicativa del 2002 (integralmente confermata da ASI nel 2006 ..) dichiara, dopo avere espressamente affermato di non essere tenuta ad evadere richieste di non tesserati, non volendo e potendo assumersi una pubblica funzione, di ritenere "di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli, costruiti entro il 31-12-1981 .. in possesso dei requisiti previsti dal proprio Regolamento Tecnico nazionale per il rilascio dell'attestato di iscrizione".

Nel commento esplicativo alla delibera da parte dello stesso ente è chiarito che le caratteristiche tecniche richieste consistono soltanto in un accettabile stato di conservazione del veicolo con autenticità ed originalità delle varie parti essenziali che lo compongono (carrozzeria, motore ed interni). Conclusivamente si afferma che il cittadino, non tesserato ASI, dovrà stabilire autonomamente se il proprio veicolo rispetta tali condizioni minime, e pertanto potrà usufruire dei benefici fiscali in oggetto". Da quanto precede deriva necessariamente che per ottenere il beneficio fiscale il proprietario di un veicolo ultraventennale non è tenuto a presentare alcuna certificazione ASI, pacificamente non richiesta né d'altro canto disponibile se non per gli iscritti all'ASI, adempimento questo (iscrizione all'ASI) che la stessa appellante riconosce non imposto dalla legge né altrimenti esigibile per la generalità dei cittadini.

Rimane a carico del contribuente, il quale aspira ad un beneficio fiscale, l'onere di provare che il proprio veicolo presenta caratteristiche conformi a quelle "determinate" o "individuate" dall'ASI. Vige a tale proposito il principio della libertà dei mezzi di prova, che, in mancanza di una disciplina particolare, devono fondarsi su presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c. ..." (così ancora la cit.pronuncia n.128/2011).

Nella specie, a parere del Collegio, non sussistono problemi in ordine alla data di immatricolazione suscettibile di prova documentale, ed in ipotesi non contestata; quanto alla prova del buono stato di conservazione, è certamente rilevante – oltre alla documentazione fotografica allegata dall'allora ricorrente – l'iscrizione nel registro del Club Storico Faentino, essendo notorio che uno stato di conservazione buono del veicolo è elemento indispensabile per la iscrizione a tali sodalizi.

Per completezza va richiamata, infine, la RISOLUZIONE 112/E emanata in data 29/11/2011 dalla DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA dell'AGENZIA DELLE ENTRATE (che se non riveste un valore direttamente normativo possiede un rango interpretativo) la quale chiarisce che per i veicoli



ultraventennali il riconoscimento del requisito del "particolare interesse storico e collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume" ai sensi dell'art. art. 63 cit. e la conseguente esenzione dalla tassa di possesso risulta automaticamente integrato qualora il veicolo risulti compreso nelle periodiche determinazioni annuali emanate da A.S.I. e FMI ai sensi della cit.norma.

Ai sensi di tale normativa l'ASI - a partire dal 2001 - annualmente ha, infatti, provveduto all'emanazione ed all'aggiornamento annuale della propria determinazione prodotta, appunto, nell'edizione originale del 2001 e in quella confermata e aggiornata del 2006, annata di riferimento della tassa di possesso illegittimamente pretesa dalla Regione (prodotta in causa dall' docc. 4 e 5 del fasc. di primo grado).

L'indirizzo della Risoluzione alla Regione Sardegna, quindi non vincolante per l'Emilia Romagna, non fa venir meno la utilizzabilità ai fini meramente eseguitici del cit.art.63.

In conclusione, pertanto, detta norma va interpretata nel senso che "per poter godere dello status di veicolo storico è sufficiente che tale veicolo rientri fra quelli elencati dall'A.S.I. o dalla FMI, così come riferito dalla normativa stessa e, quindi, senza ulteriori adempimenti non previsti dalla legge, nel caso di specie, in aggiunta, il contribuente ha provveduto a documentare che il motoveicolo posseduto è iscritto in una associazione che tutela il patrimonio motoristico storico .." (così la sentenza 23.1.2012 n.8 della sez.XV).

L'appello deve quindi essere rigettato, a spese compensate atteso il contrasto giurisprudenziale esistente.

P. Q. M.

rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata.

Spese del grado interamente compensate.

Così deciso in Bologna il 19 marzo 2012.



Presidente est.

dario@belle.com